



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 16 Reg. Delibere

**OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione
esercizio 2017/2019 e relativi allegati**

L' anno duemiladiciassette addì 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Preso atto che, per l'anno 2017, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato differito al 28.02.2017 dal comma 454 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed è stato successivamente prorogato al 31.03.2017 dall'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 (Milleproroghe 2016);

Ricordato che l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che l'organo esecutivo predispose lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

Evidenziato che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2017) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata da i per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno.”;

- il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016, ai sensi del quale è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Dato atto che il Comune di Caiolo non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che il comma 463 della Legge di Bilancio 2017 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge di stabilità 216 dall'art. 1, commi da 709 a 712 e da 719 a 734, confermando comunque gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016;

Accertato che a decorrere dal 2017 gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017, conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. E' previsto l'obbligo della dimostrazione del rispetto di tale vincolo già in sede di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 21 aprile 2016 ed entrato in vigore il 22 aprile u.s., con il quale sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali dell'ente da allegare al bilancio di previsione;
- il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, di modifica alla Legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei Bilanci di Regioni ed Enti Locali, convertito definitivamente in Legge, con il quale si introduce un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (1,2 e 3);
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2016 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Preso atto che questo Ente, con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 23.11.2015, si è avvalso dell'opportunità concessa dalla vigente normativa relativa al rinvio, all'anno 2017, dell'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011) e del conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dell'adozione del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Ricordato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 14.07.2016 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato poi dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 20 del 27.07.2016;

Preso atto che, tenuto conto del quadro finanziario del Comune che anche quest'anno si inserisce in un contesto di finanza pubblica indebolito dalla crisi economica, si è proceduto alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato, in particolare, quanto contenuto nei sottoelencati provvedimenti approvati dalla Giunta Comunale:

- deliberazione n. 10 in data odierna avente per oggetto "Piano di razionalizzazione delle spese per l'anno 2017";
- deliberazione n. 11 in data odierna avente per oggetto "Approvazione piano delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità uomo/donna nel lavoro - triennio 2017-2019";
- deliberazione n. 12 in data odierna avente per oggetto " conferma dotazione organica , ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019";
- deliberazione n. 13 in data odierna avente per oggetto "Determinazione delle tariffe/contribuzioni per l'anno 2017";
- deliberazione n. 14 in data odierna avente per oggetto: "Determinazione indennità di funzione amministratori locali anno 2017";
- deliberazione n. 39 del 10.11.2016 avente per oggetto: "Adozione programma dei lavori pubblici triennio 2017-2018-2019 ed elenco annuale 2017";
- deliberazione n. 18 in data 31.03.2016 avente per oggetto "Piano per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare comunale anno 2017 – art. 58 legge n. 133/2008 e s.m.i.";

Preso atto, altresì, che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data odierna è stata approvata, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2017-2018-2019 redatti secondo i prospetti di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. dal servizio finanziario in conformità agli indirizzi politico amministrativi forniti dall'Amministrazione;

Dato atto che negli allegati al bilancio sono compresi quelli previsti dagli artt. 172 e 174 del TUEL, nonché quelli previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Evidenziato che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità armonizzato;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, coordinato con il Decreto Legislativo n. 126 del 10.08.2014 e la Legge n. 190 del 23.12.2014;
- gli allegati 9 e 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 108 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
- la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, unitamente agli allegati, come previsto dagli artt. 172 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
2. di dare atto che le previsioni del bilancio 2017-2018-2019 sono state predisposte in conformità ai vincoli relativi al pareggio di bilancio di cui ai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016;
3. di trasmettere gli atti al Revisore dei conti per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. di depositare lo schema di bilancio ed i relativi allegati come previsto dal vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato.

Quindi, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva apposita votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 16 del 23.02.2017

AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 23.02.2017

Il Resp. del Servizio Finanziario

Aldo Paruscio



Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 02 MAR. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 02 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali